



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. 0064/20

Salcedo, 10.gennaio.2020

Oggetto: Modifica temporanea della circolazione stradale a seguito dell'occupazione della sede stradale per eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali: interventi urgenti e non programmabili o comunque di modesta entità, che rientrano nelle attività di manutenzione dell'acquedotto e della fognatura e di ripristino della pavimentazione stradale su propri scavi, che comportino limiti di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata nelle vie all'interno del territorio comunale – proroga a tutto il 31.12.2020 delle disposizioni di cui a precedenti analoghe ordinanze;
Ordinanza n° 648

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

VISTA la richiesta datata 11.12.2019 prot. n° 0016551 presentata da **VIACQUA SpA** sede di Thiene ed acquisita in pari data al prot. com.le n. 3379/19, con la quale si chiede il rinnovo a tutto il 31.12.2020 delle precedenti analoghe ordinanze inerenti a disposizioni in materia di modifica temporanea della circolazione stradale ed intese ad ottenere l'istituzione della segnaletica stradale necessaria per eseguire interventi urgenti e non programmabili o comunque di modesta entità, che rientrano nelle attività di manutenzione dell'acquedotto e della fognatura e di ripristino della pavimentazione stradale su propri scavi, che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata nelle vie ricadenti all'interno del territorio comunale;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 624 sopra citata la cui validità scade alla data del 31.12.2019;

RILEVATO che i lavori in argomento saranno eseguiti dal gestore del servizio, VIACQUA SpA, o da ditte dalla stessa incaricate;

TENUTO CONTO che per ogni intervento dovrà comunque essere data comunicazione, con tempi e modalità indicate nel Disciplinare per l'esecuzione dei lavori di scavo, che, già allegato alla precedente ordinanza n° 568/2015 si intende qui integralmente richiamato e costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza anche se non materialmente allegato;

PRESO ATTO che gli interventi di cui trattasi comporteranno il restringimento temporaneo della sede stradale delle vie ricadenti all'interno del territorio del Comune di Salcedo, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, limitando al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

VISTI gli artt. 5 (3° comma), 6 (4° comma lett. f), 7, 21, 37, 38 e 42 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento D.P. 16/12/1992 n. 495;

VISTI gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTA propria la competenza in forza del decreto sindacale n° 2/2019 in data 20.05.2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa;

DICHIARA

Cantiere di lavoro il tratto di via interessato dai lavori, che dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato.

DISPONE

NEL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

- Il restringimento temporaneo della sede stradale, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, nelle vie ricadenti all'interno del territorio del Comune di Salcedo interessate da interventi urgenti e non programmabili o comunque di modesta entità, che rientrano nelle attività di

manutenzione dell'acquedotto e della fognatura e di ripristino della pavimentazione stradale su propri scavi, che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata;

- Che sia **MANTENUTA LA NORMALE CIRCOLAZIONE VEICOLARE** sulla parte residua di carreggiata (che dovrà essere di sezione non inferiore a 6.00 ml nel caso di strada con doppio senso di circolazione ovvero non inferiore a 3.00 nel caso di strada a senso unico di circolazione) e il **TRANSITO DEI PEDONI** in sicurezza (art. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
- Che sia **GARANTITA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e il TRANSITO DEI PEDONI in sicurezza** (art. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495);

ORDINA

A) L'istituzione temporanea in funzione delle disposizioni sopra elencate:

1. del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** dei veicoli, nel tratto di strada interessato dai lavori, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale compresi i pannelli integrativi di inizio/continuazione/fine e di indicazione del periodo di validità;
2. e/o dei **PASSAGGI OBBLIGATORI A DESTRA** (fig. Il 82/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del Cds), o a **SINISTRA** (fig. Il 83/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del Cds), a **SECONDA DEL CASO, DA COLLOCARSI PRIMA DELL'INGOMBRO SULLA SEDE STRADALE**;
3. e/o del **LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 km/h** nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo;
4. e/o del **DIVIETO DI SORPASSO** nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo;
5. e/o del **SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA O CON REGOLAZIONE SEMAFORICA O MANUALE** (a seconda delle necessità del traffico veicolare), nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo, regolando opportunamente i flussi di traffico con due movieri muniti di apposita paletta o di impianto semaforico, posti a ciascuna delle estremità della strettoia o apponendo conforme segnaletica stradale di obbligo: **DARE LA PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO**, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: **DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO**, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

B) a VIACQUA SpA, gestore del servizio, o per essa alla ditta incaricata quale esecutrice dei lavori, di provvedere, a propria cura e spese:

- a **rimuovere**, oscurare o adeguare la segnaletica permanente presente nell'area interessata, in contrasto o non controllabile con quanto stabilito dal presente provvedimento;
- a **rendere noto il divieto di sosta, istituito temporaneamente con la presente ordinanza, non meno di 48 ore prima della sua entrata in vigore** (art. 6 c. 4 lett. F e art. 7 c. 1 lett. A -- C.d.S.), mediante la posa dei prescritti segnali e pannelli integrativi. Di tale operazione deve essere data comunicazione a mezzo fax al Comando di Polizia Locale, indicando l'ora e il giorno in cui vengono posizionati tali segnali stradali, e gli eventuali numeri di targa dei veicoli presenti all'atto della posa, nel tratto di strada interessato;
- **alla posa**, all'effettivo inizio dell'intervento (eccetto quanto previsto nel punto precedente) anche su eventuale indicazione del Comando di Polizia Locale, **delle delimitazioni dell'area di cantiere e della segnaletica, sia orizzontale che verticale, necessaria** (segnali temporanei di cantiere, segnali di precedenza, di divieto, di obbligo, di preavviso e di deviazione), conformemente a quanto disposto dal titolo II° del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e osservando le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con utilizzo di dispositivi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità;
- **alla rimozione**, al termine dei lavori, **di tutta la segnaletica stradale temporanea**, ripristinando fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente rimossa e custodita;

C) La rimozione ed il trasporto alla depositaria comunale dei veicoli trovati ove vige la rimozione forzata, la cui restrizione potrà avvenire solo previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

D) a VIACQUA SpA, gestore del servizio, o alla ditta esecutrice dei lavori, di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

E) a VIACQUA SpA, gestore del servizio di comunicare l'esecuzione di ogni intervento come previsto nel disciplinare per l'esecuzione dei lavori di scavo;

F) La sospensione e la messa in sicurezza dell'area, nelle vie/piazze utilizzate per mercato manifestazioni, nelle giornate interessate a tale scopo;

VIETA

- L'uso di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali stradali temporanei che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- L'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.

PRESCRIZIONI

- Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- Non potranno essere eseguiti i lavori di cui all'oggetto qualora nella medesima via siano già operanti altri cantieri, e questi disagi alla fluidità della circolazione;
- L'impresa esecutrice dei lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, effettuando un costante e frequente controllo dell'area di cantiere, anche durante i periodi di non attività, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e funzionamento, di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e sicurezza della recinzione del cantiere;
- Sia sempre garantita l'entrata e l'uscita dai passi carrai presenti nel tratto interessato dai lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere;


E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e a chi di competenza di farla osservare.

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi delle leggi vigenti.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico a norma dell'articolo 37 del Codice della Strada con le formalità stabilite nell'articolo 74 del Regolamento dello stesso codice.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta richiedente/esecutrice i lavori, restando il Comune di Salcedo ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Sono escluse dalla presente ordinanza le strade private e le strade provinciali; qualsiasi intervento nelle strade sopra elencate dovrà essere oggetto di specifica ordinanza.



Il Responsabile Area Servizi Tecnici
geom. Maurizio Covolo